



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali, Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali
e Formative, Ambiente e Territorio*

**PROPOSTA DI LEGGE N. 391/XII DI INIZIATIVA DEL
CONSIGLIERE REGIONALE MONTUORO**

RECANTE:

*“Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme
per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio
marittimo)”*

RELATORE: ANTONIO MONTUORO

Il dirigente

f.to Antonio CORTELLARO

Il Presidente

f.to Luciana DE FRANCESCO

Proposta di legge n. 391/XII di iniziativa del consigliere regionale Montuoro recante:
“Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”

Relazione illustrativa

La Calabria, con ben 800 km di litorale, caratterizzato per paesaggi di estremo pregio naturalistico presenta una elevata potenzialità di sviluppo e attrattività dei flussi turistici. La visione strategica che la Regione Calabria propone nell’ambito della pianificazione costiera costituisce un importante presupposto per lo sviluppo di un turismo sostenibile e di tutte le ulteriori attività economiche compatibili.

In tal senso, recentemente, è stata approvata la Legge regionale 18 marzo 2025 n. 14 che disciplina in modo articolato le diverse tipologie di complessi turistico ricettivi realizzabili all’aria aperta sia nelle aree costiere che nelle aree interne.

Pur tuttavia al fine di dirimere alcuni dubbi interpretativi relativi al suddetto ambito di applicazione e conseguire una corretta armonizzazione con la legislazione regionale vigente in materia di demanio marittimo, la presente proposta di legge regionale intende sostituire integralmente il comma 6 dell’art. 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”, prendendo atto delle previsioni dell’intervenuta Legge regionale 18 marzo 2025 n. 14.

Nello specifico, il comma 6 dell’art. 9 (Opere consentite) della Legge n. 17/2005 attualmente vigente così recita:

“La concessione per la realizzazione e l’esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria. Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.”

Ciò ha comportato negli anni, soprattutto nella redazione ed attuazione dei Piani Comunali Spiaggia previsti dall’art. 12 della L.R. n. 17/2005, problematiche interpretative riguardo la previsione, in aree demaniali marittime, di aree per attività ricettive all’area aperta e campeggio ecosostenibile per sosta camper, roulotte e manufatti prefabbricati e la loro specifica destinazione funzionale.

Per tali ragioni si ritiene opportuno sostituire questo comma, con una disposizione che rinvia, per la realizzazione di complessi turistico ricettivi realizzabili all’aria aperta su aree demaniali marittime alla Legge regionale n. 14/2025, fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l’uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva

Testo licenziato dalla Prima Commissione nella seduta del 10 luglio 2025.

La Sesta Commissione, ai sensi dell’art. 66, comma 2, Reg. int., ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 giugno 2025.

La Quarta Commissione, ai sensi dell’art. 66, comma 2, Reg. int., ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° luglio 2025.

La Seconda Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari nella seduta del 17 luglio 2025.

- TESTO DA SOTTOPORRE A DRAFTING -

Proposta di legge n. 391/XII di iniziativa del consigliere regionale Montuoro recante:
“Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”

riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.

La presente proposta di legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC), per ragioni di urgenza amministrativa, trattandosi di tematiche in ambito di demanio marittimo e considerato l’avvio imminente della stagione estiva e della regolamentazione delle disposizioni in materia.

La proposta si compone di n. 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 sostituisce il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2005;
- l’art. 2 contiene la Clausola di invarianza degli oneri finanziari, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l’art. 3 disciplina l’Entrata in vigore.

Relazione tecnico-finanziaria

La presente proposta di legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo: “Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo).”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia	Carattere	Importo
		I o C	Temporale A o P	
1	Ha carattere ordinamentale e sostituisce il comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2005;	//	//	//
2	Contiene la clausola di invarianza	//	//	//

Testo licenziato dalla Prima Commissione nella seduta del 10 luglio 2025.

La Sesta Commissione, ai sensi dell’art. 66, comma 2, Reg. int., ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 giugno 2025.

La Quarta Commissione, ai sensi dell’art. 66, comma 2, Reg. int., ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° luglio 2025.

La Seconda Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari nella seduta del 17 luglio 2025.

- TESTO DA SOTTOPORRE A DRAFTING -

Proposta di legge n. 391/XII di iniziativa del consigliere regionale Montuoro recante:
 “Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”

	finanziaria			
3	Disciplina l’entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/ Capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Testo licenziato dalla Prima Commissione nella seduta del 10 luglio 2025.

La Sesta Commissione, ai sensi dell’art. 66, comma 2, Reg. int., ha espresso parere favorevole nella seduta del 30 giugno 2025.

La Quarta Commissione, ai sensi dell’art. 66, comma 2, Reg. int., ha espresso parere favorevole nella seduta del 1° luglio 2025.

La Seconda Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari nella seduta del 17 luglio 2025.

- TESTO DA SOTTOPORRE A DRAFTING -

Proposta di legge n. 391/XII di iniziativa del consigliere regionale Montuoro recante:
“Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo)”

Art. 1

(Sostituzione del comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 17/2005)

1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 (Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo) è sostituito dal seguente:

“6. Per la realizzazione dei complessi turistico ricettivi realizzabili all’aria aperta su aree demaniali marittime si rinvia alla legge regionale 18 marzo 2025, n. 14 (Disciplina dei complessi turistico ricettivi all’aria aperta), fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali che regolamentano l’uso delle aree demaniali con destinazione turistico ricettiva riguardo il rilascio delle concessioni demaniali marittime.”

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).